


REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DAVANTI AL
TRIBUNALE DELLO SPORT SVIZZERO
(RP)

valido a partire dal 1° luglio 2024





Preambolo

Il Consiglio di fondazione della Fondazione del Tribunale dello sport svizzero (di seguito: la Fondazione) emana in applicazione degli articoli 8, 10 capoverso 3 e 11 dello Statuto della Fondazione il seguente regolamento relativo alla procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero.

PARTE PRIMA: Disposizioni generali relative alla procedura

Art. 1 Istituzione di un tribunale

¹ Per giudicare i singoli casi, il direttore o la direttrice istituisce il tribunale entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della procedura da parte del Tribunale dello sport svizzero. Egli/Ella nomina i giudici idonei tenuto conto del principio di rotazione, del caso (procedura in materia di etica o di doping), della disponibilità dei giudici e della lingua della procedura. Il direttore o la direttrice assicura che almeno un/una giurista sia nominato quale membro del tribunale e assicura un'equa distribuzione dei casi tra i giudici.

² Nelle procedure ordinarie, il tribunale è composto da tre giudici. Nelle procedure accelerate, il tribunale è, di principio, composto da un/una giudice. Se tutte le parti sono d'accordo, il direttore o la direttrice può nominare tre giudici nelle procedure accelerate.

³ Il direttore o la direttrice nomina il/la giudice istruttore/istruttrice ed il/la giudice che presiede il tribunale. Lo/la stesso/a giudice può agire contemporaneamente quale giudice istruttore/istruttrice e quale presidente del tribunale.

Art. 2 Lingua della procedura

Le lingue ufficiali della procedura sono il tedesco, il francese o l'italiano. Il direttore o la direttrice stabilisce la lingua della procedura tenendo conto delle circostanze, quali la lingua madre dell'accusato, la lingua richiesta dall'accusato o dal suo rappresentante legale o la lingua della procedura preliminare.

Art. 3 Camera competente

¹ Il direttore o la direttrice assegna ciascun caso alla camera competente nell'ambito a cui il caso si riferisce (doping o etica).

² Se un caso riguarda sia il doping sia l'etica, sarà competente la camera la cui area prevale nel caso. Se il caso riguarda entrambe le aree di specializzazione in egual misura o se altre ragioni suggeriscono una deroga rispetto a quanto previsto nel primo capoverso, il direttore o la direttrice deciderà sull'assegnazione.

³ Le decisioni prese ai sensi del presente articolo non possono essere oggetto di una impugnazione separata.



Art. 4 Parti

¹ Nella procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero, hanno qualità di parte e sono quindi autorizzate a prendere parte alla procedura e a esercitare tutti i diritti e a compiere tutti gli atti procedurali:

- a. la persona o le persone accusate;
- b. la fondazione Swiss Sport Integrity; e
- c. le persone dichiarate parti dal Tribunale dello sport svizzero.

² Nei casi di doping, possono inoltre essere considerate parti:

- a. l'organizzazione sportiva nazionale (la federazione sportiva nazionale) a cui appartiene la persona accusata, se chiede di partecipare alla procedura; e
- b. l'organizzazione sportiva internazionale competente, a condizione che l'organizzazione sportiva nazionale si faccia rappresentare dall'organizzazione sportiva internazionale.

³ Nei casi di etica, possono avere qualità di parte, a condizione di essere direttamente interessati e se e non appena sono note al Tribunale dello sport svizzero:

- a. le organizzazioni sportive ai sensi dell'art. 1.1 capoverso 2 dello Statuto in materia di etica, nella misura in cui l'accusa è rivolta contro di esse;
- b. le persone fisiche ai sensi dell'art. 1.1 capoverso 3 dello Statuto in materia di etica; e
- c. la persona che denuncia una violazione dello Statuto in materia di etica, in particolare una presumibile vittima di tale violazione.

⁴ Il Tribunale dello sport svizzero può, previo esercizio diligente della propria discrezionalità, nelle procedure che coinvolgono persone particolarmente vulnerabili, esonerare o escludere singole parti dalla partecipazione al dibattimento orale.

⁵ Le parti possono avvalersi di un patrocinatore o di una patrocinatrice. Il gratuito patrocinio è concesso soltanto in caso di assistenza fornita da rappresentanti legali che hanno il brevetto d'avvocato.

Art. 5 Apertura della procedura

¹ Se al Tribunale dello sport svizzero è sottoposto per il giudizio un caso in materia di doping o di etica, se una decisione di Swiss Sport Integrity emanata sulla base dello Statuto sul doping e delle relative prescrizioni d'esecuzione è impugnata mediante ricorso al Tribunale dello sport svizzero (art. 13.1 lett. a Statuto sul doping), o se una ordinanza di Swiss Sport Integrity basata sullo Statuto in materia di etica o sulle relative



norme procedurali è impugnata mediante ricorso al Tribunale dello sport svizzero (art. 5.5 cpv. 4 dello Statuto in materia di etica), il direttore o la direttrice apre, entro 10 giorni, una procedura nei confronti della/delle persone accusate, offrendo loro l'opportunità di prendere posizione per iscritto od oralmente nonché di formulare richieste e segnala loro il possibile diritto al gratuito patrocinio. La composizione del tribunale deve essere comunicata alle parti nella lettera di notifica dell'apertura della procedura.

² Se non è già stata presentata insieme alla richiesta di giudizio, a Swiss Sport Integrity deve parimenti essere offerta la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente e di presentare richieste.

³ Nei casi di doping, l'organizzazione sportiva nazionale interessata deve essere informata dell'avvio della procedura e le deve parimenti essere data la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente o presentare richieste, a condizione che chiedi per iscritto di partecipare alla procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'apertura della procedura. L'organizzazione sportiva nazionale può farsi rappresentare dalla competente organizzazione sportiva internazionale.

⁴ Nei casi di etica, le persone e le organizzazioni di cui all'articolo 4 capoverso 3, devono essere informate dell'apertura della procedura. Se chiedono per iscritto di partecipare alla procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di apertura della procedura, devono anche avere la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente e di presentare richieste, a condizione che possano dimostrare in modo credibile di essere direttamente interessate dalla procedura.

⁵ Se viene presentato un ricorso contro una decisione di Swiss Sport Integrity relativa a un'esenzione a fini terapeutici (EFT, art. 13.4 Statuto sul doping), ad una squalifica provvisoria imposta da Swiss Sport Integrity (art. 7.4.4 Statuto sul doping) o a una misura provvisoria (art. 5.9 Statuto in materia di etica), il direttore o la direttrice ne informa Swiss Sport Integrity e fissa un termine di 15 giorni lavorativi per la presentazione di una presa di posizione scritta.

Art. 6 Procedura istruttoria supplementare

¹ Nella misura in cui ciò sia necessario o appropriato, viene condotta una procedura istruttoria supplementare per chiarire la fattispecie e raccogliere le prove necessarie per il giudizio. Il/la giudice istruttore/istruttrice designato/a dal direttore o dalla direttrice si fa carico della procedura istruttoria supplementare.

² Nei casi in cui è possibile una procedura accelerata, questa può essere avviata dal direttore o dalla direttrice. Se il direttore o la direttrice avvia la procedura accelerata, ne informa immediatamente le parti e richiama l'attenzione delle parti sulle disposizioni relative alla procedura accelerata.

³ In tutti gli altri casi si applica la procedura ordinaria



Art. 7 Massima inquisitoria; dovere di cooperazione e partecipazione delle parti

¹ Nella procedura istruttoria supplementare, il/la giudice istruttore/istruttrice raccoglie le prove necessarie. Non è vincolato/a dalle richieste delle parti.

² Ciascuna parte è tenuta a collaborare nel chiarimento dei fatti. Se una parte si rifiuta di fornire una collaborazione ragionevolmente esigibile nell'assunzione delle prove, il tribunale può prendere la decisione, facendo uso del suo potere di apprezzamento, sulla base degli atti in suo possesso.

³ Le parti possono assistere all'assunzione delle prove, a meno che le circostanze, in particolare la protezione di una presumibile vittima, non lo impediscano.

⁴ Fatto salvo quanto previsto al capoverso 3, il/la giudice istruttore/istruttrice deve informare le parti dell'ora e del luogo dell'assunzione delle prove con un preavviso che consenta alle parti di parteciparvi. Un'assunzione di prove condotta senza la presenza delle parti rimane in ogni caso valida.

Art. 8 Prove

¹ L'assunzione delle prove può includere qualsiasi elemento di prova affidabile, inclusa la confessione.

² L'interrogatorio personale della persona accusata e l'interrogatorio di testimoni, delle persone informate sui fatti e degli esperti devono essere oggetto di un verbale che deve essere firmato unicamente dal giudice.

³ Il tribunale può registrare, integralmente o parzialmente, le udienze utilizzando ausili tecnici. In tal caso, può rinunciare alla verbalizzazione. Le registrazioni sono assunte agli atti. Le registrazioni sono trattate in conformità alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

Art. 9 Misure cautelari

¹ Il/la presidente può, su richiesta di una parte o a propria discrezione, ordinare misure cautelari in qualsiasi momento, in particolare una squalifica provvisoria o chiedere all'organizzazione sportiva a cui appartiene l'accusato di adottare tali misure. Se è stato nominato un/una giudice unico/a, questi è competente per l'emanazione di misure cautelari.

² Il grado della prova richiesto per le decisioni relative alle misure cautelari è quello della verosimiglianza. La prova deve essere fornita dalle parti.

³ Se non diversamente disposto, un provvedimento cautelare entra in vigore un giorno dopo l'emissione dell'ordine (il giorno successivo alla spedizione).



Art. 10 Consultazione degli atti

¹ Se il/la giudice istruttore/istruttrice ritiene che l'indagine sia completata, concede alle parti un termine di 10 giorni lavorativi per presentare richieste supplementari brevemente motivate.

² Il/la giudice istruttore/istruttrice metterà gli atti a disposizione delle parti.

³ Se vengono presentate richieste supplementari, il/la giudice istruttore/istruttrice decide se accoglierle o meno. In caso di rifiuto, ne darà comunicazione alle parti, segnalando loro che, tranne nel caso di una procedura accelerata o di una decisione presa per via circolare, le richieste di prova possono essere nuovamente formulate davanti al Tribunale dello sport svizzero.

Art. 11 Procedura

¹ Il Tribunale dello sport svizzero decide sulla propria competenza.

² Il Tribunale dello sport svizzero può statuire sulla propria competenza così come in merito ad altre questioni pregiudiziali mediante una decisione preliminare.

³ Il Consiglio di fondazione decide in merito alle richieste di ricusazione dei giudici del Tribunale dello sport svizzero, dopo aver ascoltato la persona interessata.

⁴ Le decisioni prese ai sensi del presente articolo non possono essere oggetto di una impugnazione separata.

Art. 12 Gratuito patrocinio

¹ Una parte ha diritto al gratuito patrocinio se non dispone dei mezzi necessari per pagare le spese processuali con le proprie risorse, dedotte le spese di sostentamento, e se la sua domanda non appare priva di possibilità di successo.

² Una domanda in giudizio è palesemente priva di possibilità di successo quando le possibilità che venga accolta sono di molto inferiori rispetto alle possibilità che venga respinta. Determinante risulta essere se una parte che dispone dei mezzi necessari, sulla base di una riflessione ragionevole, presenterebbe una tale domanda o si astenerrebbe dal farlo.

³ Il gratuito patrocinio include la possibilità di beneficiare dell'assistenza di un patrocinatore o una patrocinatrice *pro bono* in possesso del brevetto d'avvocato inserito/a in un elenco predisposto dal Tribunale dello sport svizzero e, su richiesta, può comportare l'esonero dalle spese procedurali dinanzi al Tribunale dello sport svizzero. Il gratuito patrocinio non esonera dal pagamento delle ripetibili a Swiss Sport Integrity.

⁴ Il/la presidente del Consiglio di fondazione decide in merito alla richiesta di gratuito patrocinio e alla sua revoca in caso di perdita del diritto.

⁵ Una impugnazione della decisione di cui al capoverso 4 è possibile unicamente nel contesto di una procedura di ricorso.



PARTE SECONDA: Procedura accelerata

Art. 13 Applicabilità

¹ La procedura accelerata è avviata dal direttore o dalla direttrice su richiesta di una parte o d'ufficio se:

- a. esiste un'urgenza particolare;
- b. vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile; e
- c. per altri motivi importanti, non è tollerabile l'applicazione di un altro tipo di procedura ai sensi del presente regolamento.

² La procedura accelerata si applica alle impugnazioni contro una decisione di Swiss Sport Integrity di rifiutare o concedere un'esenzione a fini terapeutici, di imporre una squalifica provvisoria o di imporre una misura cautelare.

³ Può anche essere avviata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. Nelle procedure in materia di doping:
 1. è oggetto di decisione soltanto una violazione di una disposizione antidoping commessa in relazione a una o più sostanze specifiche (in conformità con l'art. 4.2.2 dello Statuto sul doping); e
 2. l'esistenza di una violazione oggettiva delle disposizioni antidoping non è contestata da nessuna delle parti.
- b. Nelle procedure in materia di etica:

l'esistenza di una violazione oggettiva delle disposizioni dello Statuto in materia di etica non è contestata da nessuna delle parti.

⁴ Se a posteriori dovesse risultare che i requisiti di cui ai capoversi 1 e 3 non sono soddisfatti, troveranno applicazione le disposizioni della procedura ordinaria.

Art. 14 Attuazione

¹ Nelle procedure accelerate, il tribunale è di principio composto da un/una solo/a giudice (giudice unico). Il/la giudice unico/a può essere assistito/a da un/una segretario/a. In casi eccezionali, il tribunale è composto da tre giudici.

² Su richiesta di una delle parti, dovrà tenersi un dibattimento orale. Il dibattimento orale deve tenersi senza indugio, ma al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.



³ A meno che non sia già indicato nella richiesta di apertura della procedura o nella presa di posizione di Swiss Sport Integrity, alle parti viene assegnato un termine di al massimo 5 giorni lavorativi per presentare le proprie richieste in merito alla questione delle sanzioni.

⁴ Dopo la scadenza del termine per le osservazioni o, se applicabile, del termine di cui al capoverso 3 o del dibattimento orale di cui al capoverso 2, il Tribunale dello sport svizzero emette senza indugio, ma al più tardi entro 5 giorni lavorativi, una decisione scritta motivata.

⁵ Le disposizioni relative alle decisioni prese nella procedura ordinaria si applicano per analogia.

PARTE TERZA: Procedura ordinaria

Art. 15 Udienza principale

¹ Non appena l'accertamento dei fatti è stato completato e gli atti sono completi, al più tardi dopo la conclusione di qualsiasi procedura istruttoria supplementare, il/la giudice istruttore/istruttrice ne dà comunicazione al tribunale e mette gli atti a disposizione degli altri giudici. Il/la presidente del tribunale stabilisce il luogo e l'ora dell'udienza principale e invita le parti alla procedura a parteciparvi, di principio entro 30 giorni lavorativi.

² Di norma, la convocazione deve essere notificata alle parti al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'udienza. Se è previsto un complemento probatorio (art. 17), le parti devono esserne informate nella convocazione.

³ Il/la presidente del tribunale decide se l'udienza principale debba svolgersi in presenza dei giudici, delle parti e degli altri partecipanti alla procedura oppure in videoconferenza. È anche possibile che solo singole parti alla procedura partecipino in videoconferenza.

⁴ L'interrogatorio dei testimoni o delle persone informate sui fatti può avvenire in videoconferenza indipendentemente dalla forma dell'udienza principale. In questi casi, il tribunale deve assicurarsi in modo appropriato che la persona sentita sia quella designata come testimone o persona informata sui fatti e che non siano presenti nello stesso locale altre persone non autorizzate.

Art. 16 Mancata comparizione

¹ Se una o più parti, nonostante siano state debitamente convocate, non partecipano, senza giustificazione, all'udienza principale, la procedura seguirà il suo corso. Se la procedura non si conclude al termine dell'udienza, anche la parte che non si è presentata deve essere nuovamente convocata alla nuova udienza.

² Se, in caso di ricorso contro una decisione di Swiss Sport Integrity, la parte ricorrente non si presenta all'udienza principale senza giustificato motivo, il ricorso si considera

ritirato e la procedura viene stralciata.



Art. 17 Complemento probatorio

¹Il Tribunale dello sport svizzero può, in virtù delle sue funzioni o su richiesta di una parte, disporre un complemento probatorio consistente:

- a. nella ripetizione di singole misure probatorie già eseguite dal/dalla giudice istruttore/istruttrice; e
- b. nell'accettazione di ulteriori mezzi di prova richiesti da una parte, ma rifiutati dal/dalla giudice istruttore/istruttrice.

²Se non è opportuno effettuare il complemento probatorio in occasione dell'udienza principale, il Tribunale dello sport svizzero può incaricare il/la giudice istruttore/istruttrice di effettuare tale complemento.

Art. 18 Arringa finale

Dopo la conclusione della procedura relativa all'assunzione delle prove, le parti hanno la possibilità di presentare le proprie conclusioni in forma orale o scritta.

Art. 19 Decisione

¹Al termine dell'udienza principale, il tribunale delibera a porte chiuse. Il tribunale decide tenendo conto di tutti gli atti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto sul doping secondo il principio della libera valutazione delle prove.

²In caso di condanna, il tribunale imporrà le sanzioni previste dallo Statuto in materia di etica o dallo Statuto sul doping e dai regolamenti altrimenti applicabili.

³La decisione motivata viene notificata alle parti entro 4 mesi dall'istituzione del tribunale, e comunque entro 2 mesi dall'udienza principale. Questo termine può essere prorogato di un massimo di 2 mesi su richiesta motivata del/della presidente del tribunale e su richiesta congiunta delle parti al direttore o alla direttrice del Fondazione. In ogni caso, il direttore o la direttrice informa le parti della situazione.

⁴Nelle procedure in materia di etica, il tribunale può emettere, con il consenso di tutte le parti, una decisione solo sommariamente motivata.



PARTE QUARTA: Decisione per via circolare

Art. 20 Applicabilità

Se tutte le parti sono d'accordo e le circostanze del caso sono chiare, il tribunale può emettere una decisione per via circolare, in particolare per motivi di economia processuale, ed evitare di tenere un dibattimento orale.

Art. 21 Esecuzione

Le disposizioni sulla procedura accelerata trovano applicazione per analogia.

PARTE QUINTA: Chiusura della procedura

Art. 22 Procedura priva d'oggetto

¹ Se la procedura decade in quanto priva d'oggetto, si può rinunciare al dibattimento orale.

² Il/la presidente del tribunale stralcia la procedura e decide in merito alle spese insorte fino a quel momento. Per il resto trova applicazione quanto previsto nella Parte Sesta.

PARTE SESTA: Notifica della decisione, rimedi giuridici e spese

Art. 23 Notifica

¹ La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata:

- a. Nelle procedure in materia di doping:
 1. alle parti (all'organizzazione sportiva interessata anche se rinuncia a partecipare alla procedure);
 2. all'organizzazione sportiva internazionale competente;
 3. all'Agenzia mondiale antidoping WADA, ritenuto che alle decisione in lingua tedesca e italiana deve essere allegata una sintesi in inglese o francese; e
 4. al Comitato Olimpico o Paralimpico Internazionale se la decisione riguarda il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici o può avere un impatto sui Giochi Olimpici o Paralimpici;
- b. Nelle procedure in materia di etica:
 1. alle parti;
 2. alla vittima dell'accertata o contestata violazione;



3. a Swiss Olympic; e
4. all'organizzazione sportiva nazionale responsabile per lo sport interessato dalla contestata violazione etica.

² Il Tribunale dello sport svizzero trasmetterà all'Ufficio federale dello sport UFSPD e a Swiss Olympic una copia della sua decisione e le motivazioni scritte della stessa.

³ In linea di principio, le decisioni sono pubblicate sul sito web del Tribunale dello sport svizzero, tenendo conto dei diritti della personalità delle persone interessate.

⁴ Il direttore o la direttrice della Fondazione è a disposizione per qualsiasi richiesta da parte dei media.

Art. 24 Rimedi giuridici

¹ Tutte le decisioni del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna in conformità al suo regolamento arbitrale. Restano riservate le disposizioni derogatorie del presente regolamento.

² La legittimazione per l'impugnazione e le disposizioni integrative si trovano:

- a. per le procedure in materia di doping, nelle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto sul doping;
- b. per le procedure in materia di etica, nelle disposizioni dell'art. 5.8 dello Statuto in materia di etica.

Art. 25 Costi

¹ Nella sua decisione, il Tribunale dello sport svizzero decide anche in merito ai costi della procedura.

² In caso di una decisione di condanna, le spese sono generalmente a carico della persona accusata. Restano salve le disposizioni sul gratuito patrocinio ai sensi del presente regolamento e dell'art. 23 dello Statuto sul doping. Se non viene pronunciata una condanna, le spese sono a carico della federazione sportiva interessata o di Swiss Sport Integrity. Il Tribunale dello sport svizzero può, se le circostanze lo giustificano, discostarsi dai predetti principi e ripartire i costi a sua discrezione. Gli articoli 107 e 108 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) si applicano per analogia.

³ Per l'acquisizione di prove, alla parte richiedente può essere domandato il versamento di un anticipo.

⁴ A differenza di Swiss Sport Integrity, l'organizzazione sportiva nazionale coinvolta, le organizzazioni sportive ai sensi dell'art. 1.1 capoverso 2 dello Statuto in materia di etica



e le persone fisiche ai sensi dell'art. 1.1 capoverso 3 dello Statuto in materia di etica non hanno diritto al rimborso totale o parziale delle loro spese. Resta riservato quanto indicato al capoverso 5.

⁵ In caso di assoluzione, l'accusato ha diritto al rimborso totale o parziale delle proprie spese, a condizione che non abbia dato origine alla procedura in modo giuridicamente censurabile o ne abbia reso difficoltoso lo svolgimento.

Art. 26 Disposizioni suppletive

Se il presente regolamento non prevede disposizioni pertinenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

Art. 27 Interpretazione

In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevarrà la versione in lingua tedesca del presente regolamento.

Art. 28 Comunicazione

Tutte le comunicazioni tra il Tribunale dello sport svizzero, le parti e gli altri partecipanti alla procedura possono avvenire per via elettronica. Per tutte le comunicazioni delle parti o di altri partecipanti alla procedura, la trasmissione avvenuta per via elettronica è considerata valida ai fini del rispetto dei termini. Il Tribunale dello sport svizzero conferma il ricevimento delle trasmissioni elettroniche. Il Tribunale dello sport svizzero si riserva il diritto di emettere una diversa ordinanza.

Art. 29 Abrogazione delle disposizioni esistenti

¹ Il presente regolamento sostituisce il Regolamento relativo alla procedura davanti alla Camera disciplinare dello sport svizzero del 1° luglio 2022 ed entra in vigore il 1° luglio 2024. Si applica a tutti i procedimenti aperti al momento della sua entrata in vigore o aperti successivamente. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti per i quali Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali fanno riferimento alla competenza della precedente "Camera disciplinare dello sport svizzero" o del Tribunale dello sport svizzero.

² I procedimenti in corso davanti alla Camera disciplinare dello sport svizzero saranno ripresi e continuati dal Tribunale dello sport svizzero. Se, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è in corso un procedimento con procedura semplificata o è già stato nominato un collegio giudicante in una procedura ordinaria, tale procedura si concluderà secondo le norme del Regolamento di procedura del 1° luglio 2022.



Art. 30 Giurisdizione / Arbitrato

¹ Il Tribunale dello sport svizzero sarà costituito come tribunale arbitrale non appena avrà emanato un regolamento arbitrale.

² In deroga a quanto previsto al capoverso 1, è competente per tutte le procedure che vengono aperte o sono state aperte in conformità alle disposizioni del presente regolamento. In caso di dubbio, la competenza viene decisa dal/dalla presidente del Consiglio di fondazione.

³ La decisione sulla competenza non può essere impugnata separatamente.

Berna, 1° luglio 2024

La Presidente del Consiglio di fondazione:

Il Vicepresidente del Consiglio di fondazione:

Raphaëlle FAVRE SCHNYDER

Philippe FRÉSARD